



Provvedimento n. 172

del 06/05/2009

Proponente: AMBIENTE E SUOLO

Classificazione: 09-09-02 2006/85/0

Oggetto: MODIFICA E AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE N.352 DEL 07/07/2008 ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA ALLA DITTA ALMA PETROLI SPA - STABILIMENTO DI RAVENNA

## SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE



VISTO il provvedimento n.352 del 07/07/2008 rilasciato alla Ditta Alma Petroli SPA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via di Roma, n.67, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento per la raffinazione di greggi pesanti ubicato in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.195;

CONSIDERATO che al punto 5) dell'Allegato A) al provvedimento sopracitato è stato richiesto alla Ditta di installare, per le emissioni provenienti dalle caldaie (Bono e Therma) e dai forni F102, F102A, un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, a far data dal 27/10/2008, per i seguenti parametri: portata, temperatura, umidità, pressione, tenore di ossigeno dei fumi, polveri, NOx, SOx, CO, COT e acido cloridrico.

TENUTO conto che la Ditta, con nota in data 26/09/2008, ha richiesto una proroga per l'attivazione del sistema di monitoraggio in continuo a seguito di problematiche tecniche emerse in sede di messa a punto dello stesso, a seguito della quale questa Provincia ha preso atto con nota pg. 7679 del 27/01/2009;

VISTA la successiva nota della Ditta Alma Petroli SPA in data 16/04/2009 acquisita al protocollo n. 42334 del 20/04/2009 con la quale si comunica che sono state avviate tutte le attività propedeutiche all'avviamento operativo del sistema di monitoraggio on line, ma sono subentrate ulteriori problematiche tecniche tali per cui si richiede una ulteriore proroga per l'attivazione completa e definitiva e contestualmente si richiede la modifica della portata della emissione E16 - Saldatura - da 1000 Nmc/h a 6000 Nmc/h;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ARPA di Ravenna - Servizio Territoriale Area S.O. Distretto Industriale in data 29/04/2009 prot. PGRA/2009/4268 relativamente alla proroga per l'attivazione del sistema di monitoraggio e alla modifica della portata della emissione E16 - Saldatura - ;

VISTA altresì la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Alma Petroli SPA ai sensi del Decreto Legislativo n.59/2005 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, quale autorità competente;

PRESO atto che le comunicazioni della Ditta sono relative a modifiche non sostanziali e che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/12/2007, n.243, le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, provvedono, anche su segnalazione del gestore, all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'AIA;

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO altresì il Decreto Legislativo n.152/2006;

VISTO l'art.107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:

...

*"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";*

SU proposta del Responsabile del procedimento:

### DISPONE

1. Di aggiornare e modificare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 352 del 07/07/2009 rilasciata alla Ditta Alma Petroli SPA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via di Roma n.67, per l'impianto di raffinazione di greggi pesanti, sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.195, come richiesto dalla Ditta stessa;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Alma Petroli SPA – Stabilimento di Ravenna** - e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **I compiti di vigilanza e controllo** del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
COSTANZO NALDI



I limiti di emissione e le prescrizioni che la Ditta Alma Petroli SPA – Stabilimento di Ravenna - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

**Limiti di emissione:**

**PUNTO DI EMISSIONE E15 – IMPIANTO VEPAL**

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	18,8	m
Durata	8000	h/anno

Il sistema di abbattimento installato deve garantire una resa pari almeno il 50% e comunque la concentrazione massima ammessa di inquinanti é:

Carbonio Organico Totale	500	mg/Nmc
--------------------------	-----	--------

Per la verifica della resa di abbattimento del COT deve essere installato un punto di prelievo anche a monte dell'impianto denominato Vepal.

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – GENERATORE DI CALORE THERMA (alimentato con O.C., benzina, metano e stream da ossidazione)**

Portata massima	12500	Nmc/h
Altezza minima	16,3	m
Temperatura	260	°C
Durata	8000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E3 -POST - COMBUSTORE F 106 OX (alimentato con o.c., metano, benzina, metano e stream da ossidazione)**

Tale forno viene utilizzato esclusivamente in casi di emergenza quando non funzionano le caldaie Bono e Therma. L'eventuale emergenza per mancanza di energia termica può essere integrata con l'utilizzo del forno F106 alimentato a metano senza inviare gli stream delle ossidazioni.

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10,3	m
Durata	7000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

C Organico Totale	50	mg/Nmc
NOX	300	mg/Nmc
SOX	200	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO DI PROCESSO F102/A (alimentato con olio combustibile, metano, benzina, metano e stream da ossidazione)**



Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	34,2	m
Durata	8000	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E2 - GENERATORE DI CALORE BONO (alimentato con Olio Combustibile, metano, benzinone, metano e stream da ossidazione -**

(Funziona in alternativa a E1)

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	15,9	m
Temperatura	260	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E4 - FORNO DI PROCESSO F102 (alimentato con O.C., metano, benzinone, metano e stream da ossidazione )**

(Funziona in alternativa a E5)

Portata massima	9300	Nmc/h
Altezza minima	32,26	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	80	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	1700	mg/Nmc
CO	250	mg/Nmc
COT	300	mg/Nmc
Acido cloridrico	30	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E16 - SALDATURA - MODIFICA PORTATA -**


Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :


Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :



- 
1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;
  2. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 e smi;
  3. Per quanto riguarda i limiti di emissione fissati per i generatori di calore E1,E2,E4,E5, i valori indicati sono da intendersi come limite massimo puntuale per ogni punto di emissione. La Ditta è comunque tenuta al rispetto di quanto previsto dal DLGS 152/2006, Allegato I, Parte IV, Sezione 1, che prevede che i valori di emissione siano calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria della massa di inquinanti emessi e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi emessi dall'intera raffineria.
  4. Per la emissione E15 – Impianto Vepal – che convoglia gli sfiati dei serbatoi e parte degli sfiati dei reattori di ossidazione, il sistema di condensazione e successivo lavaggio, deve avere una resa di abbattimento pari almeno al 50%.
  5. Per le emissioni provenienti dalle caldaie (Bono e Therma) e dai forni F102, F102A, è in fase di installazione e messa a punto il sistema di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri:
    - portata, temperatura, umidità, pressione, tenore di ossigeno dei fumi, polveri, NOx, SOx, CO, COT e acido cloridrico.

A tale proposito la Ditta è tenuta ad aggiornare questa Provincia e l'ARPA di Ravenna, con cadenza bimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori ed è altresì tenuta a comunicare l'avviamento definitivo del sistema di monitoraggio (SMCE).

6. Almeno una volta all'anno la Ditta è tenuta a monitorare il contenuto di metalli pesanti nelle emissioni in cui si utilizza olio combustibile e/o benzina di raffineria, e/o stream da ossidazione, unitamente al contenuto di Zolfo espresso in %le in peso, nei combustibili utilizzati.
  7. Si prende atto delle emissioni diffuse provenienti dai serbatoi di stoccaggio (a tetto fisso e mobile); si prende altresì atto dei restanti punti di emissione senza indicare limiti specifici: scarichi di emergenza, cappe da laboratorio, valvole di sicurezza, fornelli di recupero dei prodotti petroliferi, carico gasolio flussante, zona colaggio bitume ossidato;
  8. Si indica altresì per i controlli da effettuarsi sulle emissioni, con la esclusione del forno F106 e la emissione E16 – Saldatura -, la installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, per i seguenti parametri: portata, temperatura, umidità, pressione, tenore di ossigeno dei fumi, polveri, NOx, SOx, CO, COT e acido cloridrico. Fino alla installazione del sistema di monitoraggio in continuo, la Ditta è tenuta ad effettuare autocontrolli analitici sulle emissioni con frequenza trimestrale. I dati rilevati dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'ARPA di Ravenna. Relativamente al forno F106 la Ditta è tenuta ad annotare, su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna: i periodi di funzionamento del forno ed è tenuta a trasmetterne copia, con frequenza annuale, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna. Sullo stesso registro la Ditta dovrà annotare il consumo di materiale per saldatura utilizzato annualmente.
  9. Considerato altresì che, nell'ottica della estensione dell'accordo volontario di trasmissione dei dati dei sistemi SMCE delle Aziende che insistono sul polo chimico e industriale, codesta Azienda è tenuta a concordare con la Sezione Provinciale ARPA di Ravenna una procedura per la trasmissione dei dati all'ARPA stessa.
- 

10. Ai sensi dell'art. 269, comma 5), del Decreto Legislativo n.152/2006, la presente autorizzazione ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio all'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Qualora vengano effettuate modifiche all'assetto impiantistico autorizzato, dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.



---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 06/05/2009, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 06/05/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



---

### ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal ..... al .....
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

### AVVERTENZE

#### RICORSI GIURISDIZIONALI

*(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)*

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

---